



Data 25/01/2022
Repertorio n. 2022/BA/84143

**Gentile Sig
MATTIA LEONARDO ANGELILLO**

OGGETTO: COVID-19 - Provvedimento di isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva

Considerato che MATTIA LEONARDO ANGELILLO nato/a il 25/01/1993 a PUTIGNANO e residente/domiciliato in GIOIA DEL COLLE all'indirizzo VIA F.ROMANO N.6 è risultato/a **POSITIVO/A al test per la ricerca del virus SARS-CoV-2**,

SI PRESCRIVE

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di emergenza Covid-19¹, la misura dell'**isolamento fiduciario presso il proprio domicilio**, a partire **dal 25/01/2022** con sorveglianza attiva da parte del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o del Medico convenzionato ASL o di altro personale medico del Dipartimento di Prevenzione della sua ASL.

Ai fini della sorveglianza sanitaria il soggetto potrà essere contattato anche attraverso sistemi di chiamata telefonica.

Il destinatario del presente provvedimento è, comunque, tenuto a:

1. rispettare le misure indicate nella pagina successiva;
2. rendersi reperibile al proprio domicilio fino a nuovo provvedimento.

In caso di violazione della presente prescrizione le sarà applicata la sanzione prevista dalle vigenti disposizioni².

Si ricorda che, secondo quanto previsto dalle circolari del Ministero della Salute in calce richiamate, **il periodo di isolamento ha durata diversa** sulla base della condizione vaccinale (vaccinati e non vaccinati) e sintomatologica (assenza o presenza di sintomi).

Il periodo di isolamento da osservare ha una durata di **7 giorni** per i soggetti che si trovino nelle condizioni riportate qui di seguito. Si tratta di persone senza sintomi (**asintomatiche**) o di persone con sintomi Covid-19 (**sintomatici**):

- che hanno già ricevuto la **dose booster** del vaccino anti Covid-19;
- che hanno già completato il **ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni**.

Le persone sintomatiche di cui sopra, possono terminare l'isolamento purché i sintomi **siano scomparsi da almeno 3 giorni**.

Il periodo di isolamento ha, invece, una durata di **10 giorni** per i soggetti che si trovino nelle condizioni riportate qui di seguito. Si tratta di persone senza sintomi (**asintomatiche**) o di persone con sintomi Covid-19 (**sintomatici**):

- che **non hanno mai ricevuto il vaccino anti Covid-19**;
- che **non hanno completato il ciclo vaccinale primario**;
- che hanno completato il **ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**;
- che hanno completato il **ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**.

Le persone sintomatiche di cui sopra, possono terminare l'isolamento purché i sintomi **siano scomparsi da almeno 3 giorni**.

Nel caso fossero presenti sintomi o dovessero comparire sintomi Covid-19, si deve contattare il proprio Medico o Pediatra di famiglia. Il periodo di isolamento si potrà concludere con un test SARS-CoV-2 (tampone molecolare o antigenico rapido) che dovrà avere esito negativo. Pertanto, riceverà una prescrizione per effettuare il test presso uno dei punti di esecuzione presenti nel suo territorio. Il periodo di isolamento si potrà in ogni caso concludere dopo 21 giorni dalla data di riscontro della positività al Covid-19 purché il soggetto non abbia più sintomi da almeno 7 giorni.

Il Medico o il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dipartimento di Prevenzione ASL BA
dott. DOMENICO LAGRAVINESE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 39/1993

Il presente documento è stato generato sulla base dei dati registrati nel Sistema Informativo della Regione Puglia per la gestione dell'emergenza Covid-19.

¹ Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti le disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»; circolari del Ministero della Salute in materia di sorveglianza epidemiologica e sanitaria, di sorveglianza attiva e di attività di contact tracing nell'ambito dell'emergenza Covid-19, tra cui, prot. 18584 del 29.05.2020, prot. 32850 del 12.10.2020, prot. 22746 del 21.05.2021, prot. 36254 del 11.08.2021, prot. 60136 del 30.12.2021; ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Puglia in materia di emergenza Covid-19, tra cui, n. 225/2020, n.335/2020, n.447/2020.

² Art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35; art. 2 comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; art. 650 del codice penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

MISURE DI PREVENZIONE E DI IGIENE DA OSSERVARE DURANTE L'ISOLAMENTO ³

1. Restare al proprio domicilio o residenza con divieto di effettuare spostamenti e viaggi.
2. Rimanere in una stanza singola, ben ventilata. Se disponibile usare un bagno separato.
3. I membri della famiglia dovrebbero stare in una stanza diversa o, se ciò non è possibile, mantenere una distanza di almeno 1 m dal soggetto (ad es. dormire in un letto separato). Un'eccezione può essere fatta per una madre che allatta. La madre dovrebbe indossare una maschera medica quando è vicino al suo bambino ed eseguire un'igiene accurata delle mani prima di entrare in stretto contatto con il bambino.
4. Rimanere raggiungibile telefonicamente per le attività di sorveglianza.
5. Eseguire frequentemente l'igiene delle mani utilizzando soluzioni idroalcoliche soprattutto in occasione di eventuali contatti con altre persone presenti nel domicilio o residenza.
6. Limitare il numero di coloro che entrano in contatto con il soggetto in particolar modo bambini, anziani o persona con problemi di salute. Evitare abbracci e strette di mano.
7. Indossare una mascherina facciale (modello chirurgico) se si viene a contatto con gli altri membri della casa e mantenere, in ogni caso, una distanza interpersonale di almeno un metro.
8. L'igiene respiratoria deve essere praticata da tutti in ogni momento. Con il termine "igiene respiratoria" ci si riferisce alla copertura della bocca e del naso durante la tosse o lo starnuto con fazzoletti o usando l'incavo del gomito flesso, seguite dal lavaggio delle mani.
9. Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie e le feci.
10. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
11. Pulire e disinfettare le superfici del bagno e dei servizi igienici almeno una volta al giorno con un normale disinfettante domestico contenente una soluzione di candeggina diluita (1 parte di candeggina e 99 parti di acqua).
12. Pulire vestiti, lenzuola, asciugamani e teli da bagno, ecc. di persone in isolamento usando un normale sapone da bucato e acqua o lavaggio in lavatrice a 60-90 ° C con un comune detergente domestico e asciugare accuratamente.
13. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri.
14. Misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
15. In caso di comparsa di sintomi:
 - a. avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta; in caso di impossibilità contattare un operatore di sanità pubblica;
 - b. indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - c. rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

³ Il documento è costruito sulle linee guida basate sull'evidenza pubblicate dall'OMS, tra cui *Infection prevention and control of epidemic and pandemic-prone acute respiratory diseases in health care: WHO interim guidance* nonché in base a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e dalle circolari del Ministero della Salute, dalle linee guida e documenti tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità.